

Testo vigente a seguito adozione del
Decr. Dir. 16/2014



FONDAZIONE **AQUILEIA**

**REGOLAMENTO PER LE SPESE IN ECONOMIA RELATIVE A
LAVORI, FORNITURE E SERVIZI DA PARTE DELLA
FONDAZIONE AQUILEIA**

CAPO I
DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1
(Finalità)

1. Il presente Regolamento stabilisce le modalità, i limiti e le procedure per l'acquisizione in economia di beni, servizi e lavori da parte della Fondazione Aquileia ai sensi dell'articolo 23 della legge regionale 31 maggio 2002, n. 14 (Disciplina organica dei lavori pubblici) e successive modifiche e integrazioni e delle norme di attuazione, nel rispetto dei principi comunitari dettati in materia ed in conformità a quanto previsto dall'articolo 125 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE) e successive modifiche e integrazioni, di seguito denominato Codice dei contratti e dal relativo Regolamento Attuativo approvato con D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207.

Art. 2
(Modalità di acquisizione di beni, servizi e lavori in economia)

1. Le acquisizioni di beni, servizi e lavori in economia vengono effettuate dalla Fondazione Aquileia mediante:

- a) amministrazione diretta, quando le acquisizioni sono effettuate con materiali e mezzi propri o appositamente acquistati o noleggiati e con personale in servizio presso la Fondazione Aquileia, sotto la direzione del Direttore;
- b) cottimo fiduciario, quando le acquisizioni avvengono mediante affidamento a terzi;
- c) sistema misto, parte in amministrazione diretta e parte a cottimo fiduciario, quando motivi tecnici o d'opportunità rendono necessaria l'adozione di tale sistema.

Art. 3
(Divieto di frazionamento artificioso)

1. Nessuna prestazione di beni, servizi e lavori che non ricade nell'ambito e nei limiti di applicazione del presente regolamento, può essere artificiosamente frazionata allo scopo di sottoporla alla disciplina delle acquisizioni in economia.

2. Nel caso di contratti di somministrazione o di durata, l'importo da considerarsi ai fini dell'affidamento è pari al costo complessivo presunto per l'intera durata.

3. Nel caso di contratti per i quali sia espressamente prevista la facoltà di procedere al rinnovo, l'importo da considerare è pari al costo complessivo presunto, compresa la spesa prevista per effetto del rinnovo stesso.

Art. 4
(Individuazione di beni, servizi e lavori acquisibili in economia)

1. Sono acquisibili in economia, nel limite di importo complessivamente indicato per ciascuna voce di spesa, i seguenti lavori, forniture e servizi:

- a) consulenza specialistica funzionale all'attività della Fondazione Aquileia, ivi compresa la consulenza legale-notarile, fiscale-contabile e del lavoro (nel limite massimo di € 20.000,00);
- b) consulenza di tipo scientifico, culturale, storico e tecnico funzionale all'attività della Fondazione Aquileia (nel limite massimo di € 5.000,00);
- c) consulenza tecnico professionale funzionale all'attività della Fondazione Aquileia, ivi compresa la consulenza in materia di sicurezza sul lavoro di cui al D.Lgs 81/2008 (Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro) (nel limite massimo di € 5.000,00);
- d) servizi di assistenza tecnica e rendicontazione relativi a progetti comunitari (nel limite massimo di € 50.000,00);
- e) somministrazione di lavoro a tempo determinato (nel limite massimo di € 40.000,00);
- f) manutenzione e riparazione, di beni mobili e immobili o materiali, in proprietà o in uso (nel limite massimo di € 100.000,00);
- g) restauro e manutenzione dei beni di interesse storico, artistico e archeologico, pulizia mosaici o reperti, scavi, sondaggi, movimentazione reperti, consolidamenti (nel limite massimo di € 100.000,00);
- h) revisione e manutenzione degli impianti e quanto necessario per assicurare l'ordinario funzionamento degli stessi (nel limite massimo di € 40.000,00);
- i) adattamento, migioria e sistemazione di beni mobili e immobili, in proprietà o in uso (nel limite massimo di € 40.000,00);
- j) custodia, sorveglianza, guardiania e biglietteria dei beni mobili e immobili, in proprietà o in uso (nel limite massimo di € 130.000,00);
- k) fornitura di piante/alberature e manutenzione del verde (nel limite massimo di € 40.000,00);
- l) servizi di archeologia preventiva (nel limite massimo di € 40.000,00);
- m) beni, materiali e attrezzature funzionali all'attività della Fondazione Aquileia ed alla manutenzione mobiliare e immobiliare, anche a noleggio **nonché la fornitura e posa di elementi di arredo nelle aree archeologiche in uso** (nel limite massimo di € 100.000,00);
- n) farmaci e prodotti sanitari prescritti in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro (nel limite massimo di € 5.000,00);
- o) quotidiani, libri, riviste, pubblicazioni acquistati quale strumento di lavoro, anche su supporto informatico, ivi compreso l'accesso oneroso a banche dati on line (nel limite massimo di € 5.000,00);
- p) componenti e sistemi elettronici, informatici hardware e software, elettrici, supporti connessi, relativo materiale accessorio, di consumo e di ricambio, nonché servizi di

- progettazione, installazione, manutenzione, riparazione ed estensione della garanzia (nel limite massimo di € 20.000,00);
- q) servizi bancari, finanziari, assicurativi e di brokeraggio (nel limite massimo di € 40.000,00);
 - r) trasporto, distribuzione, spedizione (nel limite massimo di € 10.000,00);
 - s) fornitura e manutenzione o noleggio automezzi funzionali all'attività della Fondazione Aquileia (nel limite massimo di € 20.000,00);
 - t) pulizia degli uffici e degli immobili di proprietà o in uso (nel limite massimo di € 20.000,00);
 - u) beni e servizi per l'organizzazione di manifestazioni, mostre, eventi culturali nazionali e internazionali, spettacoli e convegni nonché studi, ricerche, iniziative, attività didattiche o divulgative e quant'altro previsto dallo statuto, comprese le spese di locazione, allestimento ed abbellimento della sala di rappresentanza, noleggio e installazione di impianti tecnologici, predisposizione e stampa di inviti e materiale promozionale e illustrativo, deregistrazioni, colazioni e rinfreschi di lavoro, spese di ospitalità, compensi ai relatori, rimborso spese di viaggio, spese di trasporto e quant'altro necessario per la migliore riuscita delle attività sopraccitate (nel limite massimo di € 100.000,00);
 - v) beni e servizi per minuta rappresentanza, quali colazioni e piccole consumazioni in occasione di particolari eventi o di incontri con personalità o autorità estranee alla Fondazione Aquileia, ad adeguati livelli di rappresentanza (nel limite massimo di € 5.000,00);
 - w) beni e servizi per la promozione dell'attività della Fondazione Aquileia, attraverso forme espressive sia tradizionali che multimediali, (nel limite massimo di € 80.000,00) quali:
 - 1) gestione ed aggiornamento del sito internet della Fondazione Aquileia, inclusa la posta elettronica personalizzata;
 - 2) lavori tipografici finalizzati alla produzione di materiale editoriale vario;
 - 3) realizzazione di pubblicazioni relative al sito di Aquileia e agli ambiti di attività della Fondazione Aquileia;
 - 4) produzione di supporti multimediali;
 - 5) progettazione e realizzazione di inserti redazionali e di messaggi promozionali nonché loro successiva diffusione in vari organi di stampa e radiotelevisivi;
 - 6) affissione e diffusione manifesti;
 - x) servizi fotografici, cinematografici o simili destinati alla promozione dell'attività della Fondazione Aquileia (nel limite massimo di € 100.000,00);
 - y) servizi e strumenti di traduzione ed interpretariato (nel limite massimo di € 5.000,00);
 - z) servizi formativi (nel limite massimo di € 5.000,00);
 - aa) fornitura di acqua, gas ed energia elettrica compresi gli apparecchi di illuminazione,

- riscaldamento e climatizzazione dei locali (nel limite massimo di € 20.000,00);
- bb) gestione calore global service (nel limite massimo di € 40.000,00);
- cc) servizi di supporto tecnico e/o amministrativo alle attività, al Responsabile Unico del Procedimento e agli organi della Fondazione, servizi tecnici per la compilazione di progetti e studi di fattibilità, redazione piani di frazionamento e perizie, (nel limite massimo di € 40.000,00);
- dd) gestione servizi bibliotecari, di catalogazione e digitalizzazione documenti e simili (nel limite massimo di € 100.000,00);
- ee) servizi telefonici e postali, spese di spedizione, valori bollati, imposte di registro, tasse e diritti (nel limite massimo di € 5.000,00);
- ff) pubblicazioni, divulgazione di bandi di concorso/gara o avviso a mezzo stampa o altri mezzi di informazione (nel limite massimo di € 5.000,00);
- gg) accertamenti medico-fiscali (nel limite massimo di € 5.000,00);
- hh) spese per la partecipazione del personale in carico alla Fondazione a seminari, convegni, congressi, corsi, fiere, riunioni e manifestazioni nell'interesse della Fondazione stessa. (nel limite massimo di € 5.000,00);
- ii) Spese varie per la fornitura di segnaletica, cartellonistica, strumenti di delimitazione, divise, vestiario tecnico, materiale igienico-sanitario, di pronto soccorso (nel limite massimo di € 5.000,00);
- jj) Servizi vari di trasloco, facchinaggio, imballaggio, montaggio e smontaggio (nel limite massimo di € 5.000,00);
- kk) Servizi di formazione paghe e adempimenti connessi (nel limite massimo di € 5.000,00);

CAPO II

ACQUISIZIONE DI BENI E SERVIZI

Art. 5

(Limiti all'acquisizione di beni e servizi)

1. Le acquisizioni di beni e servizi in economia sono ammesse per importi non superiori alle soglie comunitarie di volta in volta vigenti a seguito dei meccanismi di adeguamento di cui all'art.125, comma 9 del D.Lgs 163/2006.
2. Il ricorso all'acquisizione in economia è altresì consentito nelle seguenti ipotesi:
 - a) risoluzione di un precedente rapporto contrattuale, o in danno del contraente inadempiente, quando ciò sia ritenuto necessario o conveniente per conseguire la prestazione nel termine previsto dal contratto;
 - b) necessità di completare le prestazioni di un contratto in corso, ivi non previste, se non sia possibile imporre l'esecuzione nell'ambito del contratto medesimo;
 - c) prestazioni periodiche di servizi, forniture, a seguito della scadenza dei relativi contratti, nelle more dello svolgimento delle ordinarie procedure di scelta del contraente, nella misura strettamente necessaria;

- d) urgenza, determinata da eventi oggettivamente imprevedibili, al fine di scongiurare situazioni di pericolo per persone, animali o cose, ovvero per l'igiene e salute pubblica, ovvero per il patrimonio storico, artistico, culturale;
- e) infruttuoso esperimento del cottimo fiduciario.

3. Nell'acquisizione da terzi di beni e servizi in economia nella forma del cottimo fiduciario sono individuate, nel presente regolamento, procedure diversificate per l'individuazione del contraente, in relazione al valore presunto dei servizi e delle forniture ed all'urgenza dell'intervento.

Art. 6

(Acquisizione di beni e servizi di importo pari o superiore a 40.000,00 euro)

1. Il responsabile dell'istruttoria seleziona, previa indagine di mercato ovvero tramite gli elenchi degli operatori economici eventualmente adottati dalla Fondazione Aquileia, nel rispetto dei principi di trasparenza e concorrenza, almeno cinque operatori economici (se sussistono in tale numero soggetti idonei). tra i quali viene individuato l'operatore economico fornitore del servizio o del bene, secondo la procedura stabilita dal presente articolo.

2. Gli operatori economici selezionati vengono invitati a presentare offerta mediante lettera d'invito, che deve precisare il criterio prescelto per il raffronto delle offerte e, nel caso di offerta economicamente più vantaggiosa, gli elementi di valutazione dell'offerta. Nel caso in cui talune offerte dovessero presentare un prezzo anormalmente basso riferito alla prestazione, potranno essere richieste giustificazioni all'offerente; qualora queste non dovessero essere ritenute valide, l'offerta potrà essere rigettata.

3. La lettera di invito di cui al comma 2 deve contenere una precisa descrizione del bene, del servizio o dell'oggetto della prestazione, le sue caratteristiche tecniche, eventuali termini di garanzia e di assistenza e, qualora possibile o necessario, l'importo massimo previsto, al netto dell'IVA. La comunicazione deve, altresì, prevedere che i legali rappresentanti degli operatori economici selezionati, consapevoli della responsabilità penale per false dichiarazioni rese alla pubblica amministrazione, così come precisato dall'articolo 76 del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa), dichiarino ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR medesimo:

- a) di possedere i requisiti di capacità tecnico-professionale ed economico-finanziaria prescritta per le prestazioni di pari importo da affidare con le procedure ordinarie di scelta del contraente;
- b) di possedere i requisiti di ordine generale di cui all'articolo 38 del D.Lgs. 163/2006;
- c) di possedere la documentazione eventualmente richiesta dalla legislazione antimafia;
- d) di essere iscritti alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura per l'oggetto corrispondente alla prestazione da effettuare;

4. Nella comunicazione di invito di cui al comma 2 sono altresì indicati:

- a) la previsione che l'offerta formulata dall'operatore economico selezionato, debitamente compilata e sottoscritta dal legale rappresentante, costituisce proposta contrattuale ai sensi dell'articolo 1326 c.c.;
- b) la previsione che la proposta contrattuale degli operatori economici selezionati deve pervenire alla Fondazione Aquileia entro il termine e con le modalità previste dalla lettera d'invito medesima;
- c) la previsione che gli operatori economici selezionati si impegnano a mantenere ferma la proposta per un periodo di novanta giorni dalla data prevista per la presentazione delle offerte;
- d) l'obbligo per l'offerente di dichiarare nell'offerta di assumere a proprio carico tutti gli oneri assicurativi e previdenziali di legge;
- e) le condizioni di esecuzione del contratto, fra cui anche i termini per l'esecuzione della prestazione;
- f) le indicazioni relative alle modalità di pagamento e alle persone titolate a riscuotere, nel rispetto delle disposizioni contenute nella Legge 13.08.2010, n.136 e successive modifiche e integrazioni;
- g) le penalità in caso di ritardo e il diritto della Fondazione Aquileia di risolvere in danno il contratto, previa diffida, mediante semplice lettera raccomandata con avviso di ricevimento, per inadempimento dell'appaltatore;
- h) il Foro competente per l'insorgere di ogni controversia derivante dall'esecuzione del contratto o la previsione di eventuali altre forme di tutela quali accordo bonario, transazione o arbitrato;
- i) la previsione che gli operatori economici selezionati devono precisare, all'atto della presentazione dell'offerta, gli estremi del contratto collettivo nazionale e territoriale che verrà applicato nel rapporto di lavoro con le proprie maestranze, in vigore per il settore e per la zona nella quale verranno eseguite le lavorazioni;
- j) la previsione che gli operatori economici selezionati devono indicare: la quota percentuale di subappalto o cottimo di cui intendono avvalersi nei limiti previsti dalla legge, l'oggetto e il prezzo del contratto di subappalto o cottimo;
- k) la previsione che nel caso in cui l'operatore economico esecutore si avvalga del subappalto e del cottimo deve allegare alla copia autentica del contratto di subappalto o cottimo una dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento a norma dell'art. 2359 c.c. con il titolare del subappalto o cottimo;
- l) la previsione che l'operatore economico esecutore, e per suo tramite i subappaltatori, deve trasmettere alla Fondazione Aquileia la documentazione di avvenuta denuncia agli enti assicurativi, antinfortunistici e previdenziali e quella attestante la regolarità contributiva;
- m) gli eventuali documenti ulteriori richiesti in relazione alle caratteristiche del servizio o del bene oggetto di fornitura, affidamento o somministrazione ed alle modalità di aggiudicazione prescelte.

5. Nella lettera di invito di cui al comma 2 può essere indicata la clausola per cui la

Fondazione può astenersi dal procedere ad aggiudicazione nel caso in cui dovesse venir presentata una sola offerta.

6. L'offerta, sottoscritta dal legale rappresentante dell'operatore economico interpellato, deve pervenire entro il termine e con le modalità previste dalla lettera d'invito.

7. Alla lettera di offerta dovranno essere allegati, pena la non ammissibilità della stessa:

- a) dichiarazione sostitutiva resa dai legali rappresentanti dell'offerente ai sensi degli articoli 46, 47 e 76 del DPR 445/2000 attestante il possesso dei requisiti di cui al comma 3;
- b) copia della comunicazione d'invito, debitamente sottoscritta dal legale rappresentante in ogni pagina per accettazione delle previsioni e condizioni ivi contenute, completata a cura dell'offerente in tutte le parti ove tale completamento sia previsto e richiesto;
- c) tutta la documentazione richiesta con la lettera d'invito;
- d) l'offerta tecnica;
- e) l'offerta economica.

8. L'affidatario del servizio o il fornitore del bene è individuato con decreto del Direttore della Fondazione Aquileia tra quelli che hanno presentato offerta ritenuta ammissibile, utilizzando il criterio indicato nella comunicazione di invito.

9. Nel caso in cui il criterio individuato sia quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa, il confronto delle offerte è effettuato da una commissione riunita dal responsabile del procedimento, composta dal responsabile del procedimento che la presiede e da minimo altre due persone. Dell'esame delle offerte e dell'individuazione dell'affidatario del servizio o il fornitore del bene sarà dato conto in apposito verbale sottoscritto dai componenti di tale Commissione.

10. Il responsabile dell'istruttoria verifica a campione la sussistenza dei requisiti dichiarati in sede di offerta dal miglior offerente o dagli altri operatori economici concorrenti.

11. Comunicazione dell'aggiudicazione verrà data, oltre che all'aggiudicatario, anche agli altri operatori che hanno presentato offerta. Nel caso di offerte ritenute non ammissibili sarà altresì data comunicazione delle motivazioni di esclusione, qualora richieste.

12. In seguito all'aggiudicazione si provvederà alla formale stipula del contratto, previsto nella forma della scrittura privata, che potrà consistere anche in apposito scambio di lettere con cui la Fondazione Aquileia dispone l'ordinazione dei beni o dei servizi; la nota dovrà riportare i medesimi contenuti previsti dalla lettera di invito.

Art. 7

(Acquisizione di beni e servizi di importo inferiore a 40.000,00 euro)

1. In via ordinaria per acquisizioni di beni e servizi per importi inferiori a 40.000,00 euro, può essere interpellato un unico operatore economico, sempre garantendo i criteri di trasparenza e concorrenza, selezionato dall'elenco degli operatori economici se presente per la categoria scelta.

2. Il responsabile dell'istruttoria predispone una lettera d'invito contenente la richiesta di

presentazione di un'offerta economica da inviare all'operatore economico che si intende interpellare.

3. L'incarico viene affidato con decreto del Direttore della Fondazione Aquileia, previa verifica della congruità dell'importo relativo attestata nel decreto stesso, all'operatore economico interpellato.

4. L'incarico è disposto con lettera contenente l'ordinazione delle provviste o dei servizi da restituire sottoscritta per l'accettazione dal legale rappresentante del soggetto prescelto oppure nella forma della scrittura privata.

5. Per acquisizioni di beni e servizi di importo non superiore a 500,00 euro al netto dell'IVA si prescinde dalla procedura di cui ai commi 2, 3 e 4, compreso il parere di congruità e dal visto di cui all'articolo 13, e possono essere liquidate in contanti.

Art. 8

(Acquisizione di beni e servizi in economia in caso di urgenza)

1. Per casi d'urgenza si intendono quelli per i quali ogni ritardo nella loro esecuzione può comportare una possibile e conseguente pericolosità per l'incolumità o la salute pubblica o quelli la cui immediata risoluzione determini un conveniente risparmio a fronte di acquisizioni di beni e servizi comunque necessari.

2. Nei casi di cui al comma 1, con decreto del Direttore della Fondazione viene autorizzata la spesa e disposta l'immediata acquisizione dei beni o dei servizi nelle more della formalizzazione dell'incarico all'operatore economico individuato dal responsabile dell'istruttoria.

3. Il decreto di cui al comma 2 deve indicare i motivi dello stato d'urgenza, le cause che lo hanno determinato, le acquisizioni necessarie per rimuoverlo e le condizioni di fornitura eventualmente già stabilite in contraddittorio con l'operatore economico fornitore, individuato direttamente dallo stesso responsabile dell'istruttoria.

Art. 9

(Spese economali)

1. Sono spese economali le spese liquidate dalla Fondazione Aquileia, anche a mezzo di contante, per un importo non superiore a 500,00 euro IVA compresa relative a:

- a) acquisizione di carte, valori bollati, di generi di monopolio di stato o comunque generi soggetti al regime dei prezzi amministrati;
- b) oneri per ottenere licenze, autorizzazioni, certificazioni, esenzioni ed analoghi;
- c) acquisto di carburanti e lubrificanti buoni carburante per autotrazione;
- d) spese postali;
- e) spese di spedizione e trasporto merci;
- f) acquisto o noleggio di piccole attrezzature informatiche e non;
- g) acquisto di stampati, cancelleria e affini e materiali di consumo;
- h) spese per stampe digitali;
- i) imposte, tasse, canoni diversi, spese contrattuali e altri diritti erariali;

- l) pubblicazione bandi e avvisi di gara e di concorso, nonché pagamento delle tasse di gara;
- m) biglietti per mezzi di trasporto e pedaggi nell'ambito dell'ordinario svolgimento dell'attività;
- n) spese per la partecipazione a iniziative volte alla formazione e all'aggiornamento professionale, iscrizioni a convegni, congressi e altro;
- o) spese di ristorazione e servizi alberghieri;
- p) spese di rappresentanza;
- q) acquisto di giornali, libri, riviste e pubblicazioni;
- r) acquisto di beni in pronta consegna necessari a garantire il regolare funzionamento degli uffici o delle attività o la funzionalità degli immobili.

2. Sono altresì spese economali le spese liquidate dalla Fondazione Aquileia, anche a mezzo di contante, per un importo non superiore a 500,00 euro IVA compresa necessarie a sopperire con immediatezza e urgenza ad esigenze funzionali della stessa Fondazione Aquileia.

CAPO III

ACQUISIZIONE DI LAVORI

Art. 10

(Limiti di acquisizione di lavori)

1. Le acquisizioni di lavori in economia sono ammesse nel limite di importo di 200.000,00 euro, come previsto dall'articolo 23, comma 1, della LR 14/2002, salvo i lavori concernenti i beni sottoposti alle disposizioni di tutela di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio) per i quali le procedure in economia sono ammesse fino all'importo di 300.000,00 euro, come previsto e per le tipologie individuate dall'articolo 204, comma 4 del Codice dei contratti.

2. I lavori eseguiti mediante amministrazione diretta possono riguardare tutti gli interventi di competenza della Fondazione Aquileia entro il limite di spesa complessivo di 50.000,00 euro.

3. I lavori eseguiti mediante cottimo fiduciario riguardano le seguenti tipologie:

- a) manutenzione di opere o impianti, interventi per la rinaturazione, il ripristino e la conservazione di ambienti naturali, nonché per la fruizione degli stessi;
- b) interventi in materia di sicurezza;
- c) lavori che non possono essere differiti, dopo l'infruttuoso esperimento delle procedure di gara;
- d) lavori necessari per la compilazione di progetti;
- e) completamento di opere o impianti a seguito di risoluzione del contratto, quando vi è necessità ed urgenza di completare i lavori.

4. Nell'acquisizione da terzi di lavori in economia nella forma del cottimo fiduciario sono individuate, nel presente regolamento, procedure diversificate per l'individuazione del contraente, in relazione al valore presunto dei lavori ed all'urgenza dell'intervento.

Art. 11

(Acquisizione di lavori di importo pari o superiore a 40.000,00)

1. L'affidamento mediante cottimo fiduciario avviene nel rispetto dei principi di trasparenza e concorrenza, previa consultazione di almeno tre operatori economici.

2. Fatto salvo il limite d'importo individuato all'articolo 10, comma 1, per l'affidamento dei lavori si applicano in quanto compatibili le disposizioni relative ai servizi e le forniture di cui all'articolo 6.

3. La lettera di invito nonché il decreto di affidamento dell'incarico devono contenere, in particolare:

- a) l'elenco dei lavori e delle somministrazioni;
- b) i prezzi unitari per i lavori e per le somministrazioni a misura e l'importo di quelle a corpo;
- c) le condizioni di esecuzione;
- d) il termine di ultimazione dei lavori;
- e) le modalità di pagamento;
- f) le penalità in caso di ritardo e il diritto della stazione appaltante di risolvere in danno il contratto, mediante semplice denuncia, per inadempimento del cottimista.

Art. 12

(Acquisizione di lavori di importo inferiore a 40.000,00 euro)

1. In via ordinaria per lavori di importo inferiore a 40.000,00 euro, può essere interpellato un unico operatore economico, sempre garantendo i criteri di trasparenza e concorrenza.

2. Per l'affidamento diretto dei lavori si applicano in quanto compatibili le disposizioni relative ai servizi e le forniture di cui all'articolo 7.

Art. 13

(Lavori in economia in caso di urgenza)

1. Nei casi di urgenza individuati nel Codice dei contratti, per l'acquisizione dei lavori in economia si applicano le disposizioni di cui all'articolo 8, commi 2 e 3.

2. Ai sensi dell'art. 175 del D.P.R. 207/2010, in tutti i casi in cui l'esecuzione dei lavori in economia è determinata dalla necessità di provvedere d'urgenza, questa deve risultare da apposito verbale, in cui sono indicati i motivi dello stato d'urgenza, le cause che lo hanno provocato ed i lavori necessari per rimuoverlo.

3. Ai sensi dell'art. 176 del D.P.R. 207/2010, in circostanze di somma urgenza che non

consentano alcun indugio, chi si reca prima sul luogo tra il Responsabile del procedimento e/o il tecnico, può disporre, contemporaneamente alla redazione del verbale di cui al precedente articolo, l'immediata esecuzione dei lavori entro il limite di 200.000 euro o 300.000 per i beni culturali, o di quanto indispensabile per rimuovere lo stato di pregiudizio della pubblica incolumità. L'esecuzione dei lavori di somma urgenza può essere affidata in forma diretta ad una o più imprese individuate dal Responsabile del procedimento o dal tecnico da questi incaricato.

CAPO IV
NORME FINALI

Art. 14

(Responsabile del procedimento)

1. E' autorizzato ad effettuare le spese in economia il Responsabile del Procedimento.

2. Il Responsabile del Procedimento:

- individua la procedura per la selezione del contraente;
- richiede il codice CIG;
- trasmette il mod. GAP per contratti di importo superiore alla soglia determinata dal D.Lgs 6 settembre 2011, n.159;
- cura gli adempimenti connessi alla trasmissione dei dati all'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture nonché al pagamento del contributo dovuto alla stessa;
- cura il procedimento e la pubblicità dell'appalto in economia.

Art. 15

(Tracciabilità)

1. Relativamente alle spese in economia, l'affidatario dovrà assumere tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art.3 della legge 13 agosto 2010 n. 136 come modificato dall'art. 7 del decreto legge 12 novembre 2010 n. 187, convertito, con modificazioni, in legge 17 dicembre 2010 n. 217.

2. Relativamente alle spese mediante fondo economale, in ottemperanza di quanto stabilito dall'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art.3 della legge 13 agosto 2010 n. 136 come modificato dall'art. 7 del decreto legge 12 novembre 2010 n. 187, convertito,

con modificazioni, in legge 17 dicembre 2010 n. 217, non trovano applicazione. In tali casi, pertanto, non sarà necessario:

- effettuare i pagamenti mediante bonifico bancario (o postale) sul/sui conto corrente/conti correnti dedicato/dedicati;
- richiedere il CIG.

Art. 16

(Liquidazione della spesa)

1. La liquidazione della spesa è subordinata alla presentazione di fatture o altra documentazione equivalente ai fini fiscali, vistati dal Direttore della Fondazione Aquileia.
2. La Fondazione Aquileia è tenuta a provvedere alla liquidazione e al pagamento delle fatture nel termine di 60 giorni dalla emissione delle stesse.

Art. 17

(Garanzie)

1. L'operatore economico è tenuto a fornire idonea garanzia, nei termini di legge o su richiesta specifica da indicare nell'invito o nella richiesta di offerta.

Art. 18

(Adeguamento automatico dei limiti)

1. I limiti di importo contenuti nel presente regolamento, da intendersi in ogni caso al netto di IVA e oneri previdenziali, sono automaticamente adeguati in relazione alle modifiche nelle soglie previste dalla normativa regionale e nazionale vigente in materia.

Art. 19

(Rinvio)

1. Per quanto non espressamente disciplinato dal presente regolamento e non in contrasto con il Codice dei contratti si fa rinvio alla normativa regionale vigente in materia.

Art. 20

(Entrata in vigore)

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno della sua approvazione.